DECISIONE n. 2289/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1984

recante seconda modifica della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

considerando quanto segue :

L'economia dell'Irlanda è caratterizzata da una crescente presenza dell'industria, e la politica del governo irlandese è di stimolare ed incoraggiare gli investimenti in progetti industriali e l'impianto di nuove industrie in Irlanda. Questa evoluzione comporta una crescente domanda dei prodotti siderurgici destinati all'edilizia e di quelli necessari per un settore industriale in sviluppo.

Tradizionalmente l'Irlanda ha coperto soltanto una piccola quota del suo fabbisogno di acciaio, mediante la produzione nazionale, facendo ricorso ad importazioni per la parte rimanente. La ristrutturazione dell'industria siderurgica irlandese messa in atto negli ultimi anni, approvata dalla Commissione perché è stata giudicata conforme agli obiettivi siderurgici generali, ha incrementato la capacità produttiva per soddisfare una parte del fabbisogno irlandese, specialmente per quanto riguarda alcuni acciai impiegati nell'edilizia, e svolge quindi un ruolo importante nello sviluppo dell'economia. Inoltre l'industria siderurgica di per sé costituisce una parte integrante di questa evoluzione economica dato che vende i propri prodotti su altri mercati della Comunità e di terzi.

Per questi motivi occorre che, quando la domanda è molto depressa, la Commissione garantisca che le restrizioni connesse al sistema di quote non pongano l'industria siderurgica irlandese in una posizione tale da ostacolare il conseguimento dei due obiettivi interconnessi rappresentati dallo sviluppo dell'industria siderurgica e dell'economia irlandese ; è inoltre opportuno modificare in tal senso la decisione n. 234/84/CECA della Commissione [1], modificata dalla decisione n. 2105/84/CECA [2].

Previa consultazione del comitato consultivo e in base al parere conforme del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo della decisione n. 234/84/CECA è modificato come segue :

— dopo « Grecia » aggiungere i termini : « o in Irlanda »,

— sostituire i termini : « delle produzioni di riferimento » con i termini : « quote e/o parti di quote che possono venir consegnate nel mercato comune »,

— alla fine aggiungere : « purché l'impresa in questione non sia stata sottoposta ad ammende per infrazioni alle norme in materia di prezzo , oppure abbia pagato le ammende dovute ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 18.